

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

10/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

**SCIOGLIMENTO DEL CUMULO DI PENE DETENTIVE CONCORRENTI
PER REATI EX ART. 4 BIS ORD. PENIT.
OSTATIVI ALLA SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI ESECUZIONE
E ALLA LIBERAZIONE ANTICIPATA PER IL PRESOFFERTO:
LA CASSAZIONE SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE**

*Cass. Sez. I 11.7.2025 (dep. 6.10.2025), ord. n. 2406, Pres. Santalucia, Rel. Magi,
ric. Vinchiaturò*

di Gian Luigi Gatta

1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di particolare interesse, in grado, ove risultasse fondata, di produrre significativi effetti sulla prassi, contribuendo in qualche misura (non certo decisiva ma nemmeno irrilevante) alla riduzione del sovraffollamento carcerario.

Il dubbio di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., riguarda il comma 4 *bis* dell'art. 656 c.p.p., ossia, come diremo, l'ipotesi in cui la pena da eseguire sia determinata dal cumulo di pene per reati ostatici (in particolare, ex art. 4 *bis* ord. penit.) e reati non ostatici alla sospensione dell'ordine di esecuzione, e il cumulo stesso non possa essere sciolto, facendo così venire meno la causa ostatica, per effetto delle detrazioni di pena per la liberazione anticipata applicabile al presofferto cautelare. A beneficio dei non iniziati, è opportuno fornire qualche breve coordinata essenziale per risolvere quello che, a prima vista, potrebbe sembrare un sudoku.

2. La questione riguarda, anzitutto, la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive non superiori a quattro anni (sei anni per i reati connessi in relazione allo stato di tossicodipendenza), prevista dall'art. 656, co. 5 c.p.p. e funzionale a chiedere *dallo stato di libertà* una misura alternativa alla detenzione, evitando l'ingresso in carcere per farlo. Si tratta, come è noto, di un meccanismo che ha nei fatti evitato il definitivo collasso di un sistema penitenziario già in gravissima e cronica crisi. Basti pensare che, a fronte di circa 63.000 detenuti in condizioni di sovraffollamento (47.000 dei quali condannati definitivi), 28.000 persone stanno oggi eseguendo la pena con una misura alternativa ottenuta dallo stato di libertà ai sensi dell'art. 656, co. 5 c.p.p. e altre 100.000 sono nella condizione di "liberi sospesi" perché, dopo la sospensione dell'ordine di esecuzione, sono (in molti casi da anni) in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di una misura alternativa. Ciò significa che un numero doppio rispetto a quello degli attuali detenuti (e quasi triplo rispetto ai detenuti con condanna definitiva) ha evitato l'ingresso in carcere grazie al meccanismo introdotto nel 1998 dalla legge Simeone-Saraceni. Una legge bipartisan, che porta il nome di due deputati

scomparsi che ci piace ricordare: uno di Alleanza Nazionale (Alberto Simeone), l'altro del Partito Democratico della Sinistra (Luigi Saraceni). A dimostrazione di quanto – notiamo incidentalmente – la politica abbia trovato in passato il coraggio di soluzioni drastiche (per quanto alla lunga rivelatisi non sufficienti) al problema del sovraffollamento carcerario.

3. Sospendere ed in un gran numero di casi poi evitare l'ingresso in carcere se la condanna non supera i quattro anni è una soluzione in effetti drastica, espressione della lotta alla pena detentiva 'breve' e del favore massimo per le alternative al carcere. Di qui la previsione di ipotesi in cui, per scelta del legislatore, operano divieti di sospensione dell'ordine di esecuzione. Tali ipotesi, previste dal comma 9 dell'art. 656 c.p.p., riguardano, in primo luogo, *coloro che al momento del passaggio in giudicato della sentenza si trovano in custodia cautelare in carcere* per il fatto oggetto della condanna da eseguire: essendo costoro già in carcere, non ha senso sospendere l'ordine di esecuzione della pena che è volto, appunto, ad *evitare* l'ingresso in carcere per chiedere una misura alternativa dall'esterno. In secondo luogo, e per quanto rileva rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione, il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva riguarda i condannati per alcuni reati e, in particolare, per i reati inclusi nel catalogo dell'art. 4 *bis* ord. penit.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, per uno di questi reati, non beneficia pertanto della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ed entra in carcere, dove potrà, dopo un assaggio più o meno lungo di detenzione, ottenere una misura alternativa, qualora ne ricorrano i presupposti.

Se, tuttavia, la pena detentiva da eseguire è determinata dal cumulo eterogeneo tra pene inflitte per reati diversi, alcuni soltanto dei quali ostativi perché inclusi nel catalogo dell'art. 4 *bis* ord. penit., può venire in rilievo un principio affermatosi in giurisprudenza: quello del c.d. scioglimento del cumulo. In caso di cumulo di pene concorrenti, come ricorda l'ordinanza qui annotata richiamando, tra l'altro, S.U. Zavattieri n. 30753/2023, deve ritenersi *scontata per prima quella più gravosa per il reo*; pertanto, è possibile che, al momento dell'esecuzione, le detrazioni per il presofferto in custodia cautelare comportino lo scioglimento del cumulo e il venir meno della causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Per tale via, anche i condannati per reati ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione possono evitare l'ingresso in carcere e ottenere una misura alternativa dallo stato di libertà.

4. Su questo quadro – eccoci, finalmente, al punto – si innesta la disposizione censurata dalla Cassazione: il comma 4 *bis* dell'art. 656 c.p.p., introdotto nel 2013 da un'altra legge adottata, nel recente passato, quando la politica ha avuto ancora una volta il coraggio (ad oggi assente) di adottare interventi per fronteggiare l'emergenza del sovraffollamento carcerario, che in quell'anno comportò una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la nota sentenza Torreggiani. Con il d.l. n. 94 del 2013 (Governo Letta, Ministra della Giustizia Cancellieri) fu stabilito, nella citata disposizione del codice di rito, che ai fini della determinazione della pena da eseguire, e della sospensione dell'ordine di esecuzione, rilevano le detrazioni di pena per la

liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, riconosciute in rapporto al presofferto in custodia cautelare, per il principio di *fungibilità* con la pena da eseguire. In altre parole, la sospensione dell'ordine di esecuzione, previo scioglimento del cumulo delle pene per reati ostativi, può essere consentita *sia dalla detrazione del presofferto, sia dalla detrazione dei periodi di liberazione anticipata riconosciuti sul presofferto* dal magistrato di sorveglianza, al quale il pubblico ministero *deve trasmettere gli atti*. Si tratta, infatti (come sottolinea l'ordinanza annotata), di "atto vincolato, tanto da poter dar luogo, in caso di omissione dell'adempimento, all'ipotesi di ingiusta detenzione per la emissione del titolo non sospeso".

Orbene, l'ultimo periodo del comma 4 *bis* dell'art. 656 c.p.p. esclude espressamente l'applicabilità della predetta disciplina per i delitti di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. Di qui l'impossibilità, nel caso sottoposto all'esame della Cassazione, di sospendere l'ordine di esecuzione della pena detentiva, destinando il condannato al carcere. Nel caso di specie, il Gip di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva inflitta per alcuni reati, uno dei quali (spaccio di ingente quantità di stupefacenti) incluso nell'art. 4 *bis* ord. penit. Nonostante il condannato avesse trascorso tre semestri in custodia cautelare agli arresti domiciliari, l'impossibilità di riconoscere la liberazione anticipata escludeva lo scioglimento del cumulo e rendeva senz'altro operante il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, comportando l'apertura delle porte del carcere.

5. In punto di *rilevanza* della questione, la Cassazione evidenzia come sia "proprio il divieto di applicazione della speciale procedura di cui all'art. 656, co. 4 *bis* c.p.p. – nel caso del ricorrente – a rendere 'non integralmente scontata' la pena riferibile al reato ostativo", impedendo di investire il magistrato di sorveglianza per le valutazioni relative alla liberazione anticipata sul presofferto.

Quanto poi alla *non manifesta infondatezza*, il cuore della questione sta in ciò: se sia ragionevole al metro del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e compatibile con il finalismo rieducativo della pena *ex art. 27, co. 3 Cost.*, escludere l'operatività della liberazione anticipata in relazione al presofferto cautelare per reati *ex art. 4 bis* ord. penit., potendo tale disciplina impedire lo scioglimento del cumulo di pene concorrenti per reati ostativi e comportare l'ingresso in carcere di una persona alla quale: a) non è stata applicata la custodia cautelare in carcere e che, b) per la condotta serbata in esecuzione della misura cautelare, può risultare meritevole della liberazione anticipata ai fini di un più efficace reinserimento nella società.

La Cassazione ritiene la questione non manifestamente infondata, valorizzando in particolar modo il profilo dell'irragionevolezza della previsione normativa e del trattamento riservato agli autori dei delitti di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. Secondo la S.C., "dalla negazione di accesso (per il solo titolo di reato) ad un meccanismo esclusivamente procedurale che mira a semplificare la concessione (in presenza dei presupposti) della liberazione anticipata deriva un *surplus* di afflittività che non trova razionale giustificazione, posto che – per definizione – il soggetto condannato che aspira alla sospensione del titolo non si trova sottoposto ad una misura cautelare custodiale, il che depone per l'assenza di *pericula libertatis* da contenere". In altre parole, prosegue la

Cassazione, “va rilevato che nel caso dell’art.656 co. 4 *bis* c.p.p. il diniego di applicazione del meccanismo, sin qui descritto, si risolve in un pregiudizio ‘in rito’ il cui fondamento non è di immediata percezione (posto che, come si è detto, la liberazione anticipata è istituto di portata generale) e da cui può, in concreto, derivare un pregiudizio sostanziale di rilievo, con transito temporaneo in carcere di un soggetto che ben potrebbe aspirare alla sospensione, essendo potenziale destinatario di una liberazione anticipata già maturata (durante il periodo di custodia cautelare) ma non oggetto di valutazione da parte del Magistrato di Sorveglianza”.

6. A nostro parere, il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla Cassazione non è privo di fondamento. A quanto si è sin qui detto, infatti, va aggiunta, esplicitandola, una considerazione che vale come una premessa: la liberazione anticipata, al di fuori della particolare procedura di cui all’art. 656, co. 4 *bis* c.p.p., può essere concessa ai condannati per i reati di cui all’art. 4 *bis* ord. penit., anche per il presofferto, senza le limitazioni previste dallo stesso art. 4 *bis* per gli altri benefici penitenziari. Ciò significa che il condannato per reati di cui all’art. 4 *bis* ord. penit., cui è preclusa la sospensione dell’ordine di esecuzione, può ottenere la liberazione anticipata mentre si trova in carcere, anche per il presofferto (e, per l’effetto, può ottenere lo scioglimento del cumulo e chiedere una misura alternativa senza i vincoli del 4 *bis* ord. penit.). Come mostra il caso oggetto del giudizio *a quo*, quando il condannato è agli arresti domiciliari (o è libero) deve entrare in carcere per vedersi riconosciuta una detrazione di pena maturata *fuori* dal carcere; una detrazione che, se potesse essere operata prima dell’ingresso in carcere, secondo il diritto vivente farebbe venir meno il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, consentendo, appunto, lo scioglimento del cumulo delle pene. Proprio qui sta il germe di una possibile irragionevolezza. Il condannato non si trova in carcere, ha un presofferto di durata tale che, con il computo della liberazione anticipata che dovesse essere riconosciuta, consentirebbe la sospensione dell’ordine di esecuzione e la richiesta di una misura alternativa dallo stato di libertà, senza i vincoli dell’art. 4 *bis* ord. penit. Nonostante ciò, deve invece entrare in una cella in carcere (sovraffollato) e chiedere da lì la riduzione di pena per la liberazione anticipata e, quindi, una misura alternativa alla detenzione concedibile, previo scioglimento del cumulo, senza i lacci dell’art. 4 *bis* ord. penit. Che sia ragionevole è quanto meno lecito dubitarne.

6.1. Si potrebbe, tuttavia, obiettare che chiedere una misura alternativa quando si è in carcere è la sorte del condannato per i reati di cui all’art. 4 *bis* ord. penit., conseguente al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione *ex* art. 656, co. 9 c.p.p. Nell’ambito di un’ampia discrezionalità politica, che sia sorretta da ragionevoli motivi, il legislatore ben può derogare al regime ordinario della sospensione dell’ordine di esecuzione. Ci si può allora domandare se i motivi che stanno alla base del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i reati *ex* art. 4 *bis* ord. penit. possano fondare anche il divieto di

applicare la liberazione anticipata al presofferto, ai fini dello scioglimento del cumulo delle pene e della sospensione stessa. La risposta sembra negativa.

Il legislatore esclude la sospensione dell'ordine di esecuzione per i reati dell'art. 4 *bis* ord. penit. per ragioni di difesa sociale, che attengono alla gravità dei reati e alla pericolosità di cui sono indice. Tali ragioni sembrano inconferenti, tuttavia, in un caso come quello oggetto dell'ordinanza annotata, che vede il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non in carcere ma agli arresti domiciliari. Se davvero il carcere fosse stato necessario, allora in luogo degli arresti domiciliari avrebbe dovuto trovare applicazione la custodia in carcere.

Ancora, la *ratio* del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena per i reati dell'art. 4 *bis* ord. penit. è riconducibile, come ha riconosciuto la Corte costituzionale (sent. n. 41/2018), alle "condizioni così stringenti da rendere [la] eventualità [della concessione di una misura alternativa] meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all'esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione". Anche tale *ratio* sembra non adattabile al divieto di cui all'art. 656, co. 4 *bis* c.p.p.: lo scioglimento del cumulo, possibile peraltro anche senza la liberazione anticipata, rende probabile in un certo numero di casi l'applicazione dall'esterno di una misura alternativa ai condannati per i reati del 4 *bis* ord. penit.

Non basta: si potrebbe ritenere che, rispetto agli autori di quei reati, il legislatore abbia ragionevolmente scelto di subordinare la concessione della liberazione anticipata alla valutazione intramuraria del comportamento del condannato. Senonché questo argomento trascurerebbe il fatto che la liberazione anticipata, come mostra proprio il caso in esame, può riguardare il periodo trascorso agli arresti domiciliari e, quindi, prescinde da una valutazione intramuraria. Mentre il condannato è in carcere, il magistrato di sorveglianza valuta la concedibilità della liberazione anticipata considerando la condotta serbata dal condannato *prima* di entrare in carcere. Ha davvero senso, su un piano di bilanciamento di interessi contrapposti, che questa valutazione - che se fatta *prima* potrebbe evitare il contatto devastante con l'ambiente carcerario (per di più sovraffollato) - sia fatta *dopo* e serva per uscire da dove si sarebbe potuti non entrare, in linea con le istanze di risocializzazione del reo e con la salvaguardia della sua libertà personale, sacrificata in modo non necessario?

6.2. La *ratio* politico-criminale del divieto di cui all'art. 656, co. 4 *bis* c.p.p. risiede forse nella natura premiale/eccezionale della relativa disciplina, introdotta nel 2013, come si è detto, per rimediare all'emergenza del sovraffollamento carcerario. Il Governo diede sì rilievo alla liberazione anticipata sul presofferto, ai fini di aumentare il numero degli ordini di esecuzione sospesi, ma per contingenti ragioni politiche ha escluso i reati più gravi di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. Vi è allora da chiedersi, non solo se questa limitazione sia ab origine ammissibile, al metro dei principi costituzionali, ma anche se lo sia ancora, oggi che la disposizione è ormai a regime e per di più a fronte di una recrudescenza del sovraffollamento carcerario. Recrudescenza che, a ben vedere, suggerirebbe al legislatore, con un tratto di penna, di cancellare la disposizione oggetto delle censure della Cassazione.

Oltre a domandarci in punta di diritto cosa potrebbe o non potrebbe fare la Corte costituzionale, abituiamoci come giuristi e come cittadini a chiederci anche cosa potrebbe e dovrebbe fare il legislatore, tanto più di fronte a una drammatica emergenza – quella del sovraffollamento carcerario – che reclama interventi indifferibili. Eccone qui uno suggerito dalla prassi.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**